

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3400}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DE MITA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione della Convenzione europea del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962

Seduta del 22 gennaio 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo relativo all'applicazione della Convenzione europea, aperta alla firma a Ginevra il 21 aprile 1961, sull'arbitrato commerciale internazionale, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962, mira a modificare nei rapporti fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione del 21 aprile 1961, le quali disciplinano le modalità per la nomina degli arbitri nel caso di mancato accordo fra le Parti.

La modificazione apportata all'Accordo di Parigi consiste nella previsione che nei rapporti fra persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio degli Stati contraenti, le controversie inerenti alla costituzione e al funzionamento della giurisdizione arbitrale sono deferite, a richiesta della parte più diligente, all'autorità giudiziaria e non, come attualmente previsto dai

paragrafi 2 - 7 dell'articolo IV della Convenzione di Ginevra, al presidente della camera di commercio competente per territorio o al presidente del comitato speciale istituito dalla Convenzione predetta.

In effetti il sistema instaurato dall'articolo IV della Convenzione di Ginevra, accettabile nei rapporti fra i paesi dell'Europa occidentale e quelli dell'Europa orientale, non dà sufficienti garanzie concrete ove trattisi di accordi arbitrali stipulati in occasione delle operazioni di commercio internazionale intercorse, ad esempio, esclusivamente fra persone fisiche o giuridiche dei paesi occidentali.

In tali ipotesi, infatti, non si ritiene opportuno derogare alla competenza dell'autorità giudiziaria per consentire il ricorso al comitato speciale, istituito dalla Convenzione di Ginevra, essendo detto comitato composto, al tempo stesso, da rappresentanti dei paesi

dell'ovest e di quelli dell'est, specie ove si consideri che allorché il presidente in carica sia stato nominato dai paesi dell'est, la maggioranza in seno al detto comitato sarà formata da rappresentanti di quest'ultimo gruppo di paesi.

Deve osservarsi, ancora, che l'Accordo di Parigi trova la sua base giuridica nell'articolo X, paragrafo 7, della Convenzione di Ginevra il quale ha espressamente riconosciu-

to la facoltà degli Stati contraenti di derogare alle disposizioni della Convenzione medesima mediante la stipulazione di accordi speciali, bilaterali o multilaterali, in materia di arbitrato.

L'Accordo in questione, infine, risulta già entrato in vigore nei confronti dell'Austria, della Danimarca, della Francia e della Repubblica Federale di Germania.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo all'applicazione della Convenzione europea del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2, terzo comma, dell'Accordo stesso.

ARRANGEMENT relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international

Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,

Considérant qu'une Convention européenne sur l'arbitrage commercial international a été ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961;

Considérant toutefois que certaines mesures relatives à l'organisation de l'arbitrage prévues à l'article IV de la Convention ne se recommandent qu'en cas de différends entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège, les unes dans les Etats contractants où, selon les termes de l'annexe à la Convention, il existe des Comités nationaux de la Chambre de Commerce Internationale, et les autres dans des Etats où il n'existe pas de tels Comités;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article X de ladite Convention, les dispositions de celle-ci ne portent pas atteinte à la validité d'accords multilatéraux ou bilatéraux conclus ou à conclure, en matière d'arbitrage, par des Etats qui y sont Parties;

Sans préjuger l'intervention d'une Convention portant loi uniforme sur l'arbitrage actuellement en voie d'élaboration au sein du Conseil de l'Europe,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Dans les relations entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège dans les Etats Parties au présent Arrangement, les paragraphes 2 à 7 de l'article IV de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 sont remplacés par la disposition suivante:

« Si la Convention d'arbitrage ne contient pas d'indication sur l'ensemble ou sur une partie des mesures visées au paragraphe 1er de l'article IV de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, les difficultés qui se présenteraient quant à la constitution ou au fonctionnement de la juridiction arbitrale seront réglées par l'autorité judiciaire compétente à la requête de la partie la plus diligente ».

ARTICLE 2.

1. Le présent Arrangement est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'Arrangement entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 4, il entrera en vigueur, à l'égard de tout Gouvernement signataire qui le ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

ARTICLE 3.

1. Après l'entrée en vigueur du présent Arrangement, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil dans lequel existe un Comité national de la Chambre de Commerce Internationale à adhérer au présent Arrangement.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet, sous réserve des dispositions de l'article 4, trente jours après la date de son dépôt.

ARTICLE 4.

L'entrée en vigueur du présent Arrangement à l'égard de tout Etat qui l'aura ratifié, accepté ou y aura adhéré, conformément aux dispositions des articles 2 et 3, est subordonnée à l'entrée en vigueur de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international à l'égard dudit Etat.

ARTICLE 5.

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Arrangement en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.

ARTICLE 6.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat adhéré au présent Arrangement:

- (a) toute signature;
- (b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
- (c) toute date d'entrée en vigueur;
- (d) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 5.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Fait à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

H. REICHMANN

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Pour le Gouvernement de la République française:
sous réserve d'approbation

MICHEL HABIB-DELONCLE

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

FELICIAN PRILL

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

A. PICCIONI

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne e d'Irlande du Nord:

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

ACCORDO

relativo all'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale

I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'Europa,

Considerando che una Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale è stata aperta alla firma a Ginevra il 21 aprile 1961;

Considerando tuttavia che alcune misure relative all'organizzazione dell'arbitrato di cui all'articolo IV della Convenzione non sono applicabili che in caso di controversie fra persone fisiche o giuridiche aventi la residenza abituale o la loro sede sia negli Stati contraenti ove, in base alle clausole dell'allegato alla Convenzione, esistono Comitati nazionali della Camera di Commercio Internazionale, sia negli Stati ove non esistono tali Comitati;

Considerando che ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo X della Convenzione summenzionata, le disposizioni di questa non pregiudicano la validità di accordi multilaterali o bilaterali conclusi o da concludere, in materia di arbitrato, da Stati che ne sono Parti;

Tenuto conto che la presente Convenzione non pregiudica l'applicazione di una Convenzione contenente la legge uniforme sull'arbitrato, attualmente in fase di elaborazione in seno al Consiglio d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Nei rapporti fra persone fisiche o giuridiche aventi la residenza abituale o la propria sede negli Stati Parti al presente Accordo, i paragrafi da 2 a 7 dell'articolo IV della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, aperta alla firma a Ginevra il 21 aprile 1961, sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« Se la Convenzione di arbitrato non contiene indicazioni sull'insieme o su parte delle misure di cui al paragrafo 1 dell'articolo IV della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, tutti i problemi che dovessero sorgere in merito alla costituzione o al funzionamento del tribunale arbitrale saranno sottoposti alla decisione della competente Autorità giudiziaria a richiesta della parte più diligente ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa. Esso sarà ratificato o accettato. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, l'Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del secondo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario che lo ratifichi o l'accetti successivamente, trenta giorni dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

ARTICOLO 3.

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, in seno al quale esista un Comitato nazionale della Camera di Commercio Internazionale, ad aderire al presente Accordo.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto, salve restando le disposizioni dell'articolo 4, trenta giorni dopo la data del deposito stesso.

ARTICOLO 4.

L'entrata in vigore del presente Accordo nei confronti di ogni Stato che l'abbia ratificato, accettato o che vi abbia aderito, in conformità delle disposizioni degli articoli 2 e 3, è subordinata all'entrata in vigore della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale nei confronti di tale Stato.

ARTICOLO 5.

Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare il presente Accordo inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data del ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio.

ARTICOLO 6.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed al Governo di ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore;
- d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 17 dicembre 1962, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia conforme ad ogni Governo firmatario ed aderente.

Per il Governo della Repubblica d'Austria:

H. REICHMANN

Per il Governo del Regno del Belgio:

Per il Governo della Repubblica di Cipro.

Per il Governo del Regno di Danimarca:

Per il Governo della Repubblica francese:

(con riserva di approvazione)

MICHEL HABIB-DELONCLE

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania:

FELICIAN PRILL

Per il Governo del Regno di Grecia:

Per il Governo della Repubblica islandese:

Per il Governo d'Irlanda:

Per il Governo della Repubblica italiana:

A. PICCIONI

Per il Governo del Granducato del Lussemburgo:

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:

Per il Governo del Regno di Norvegia:

Per il Governo del Regno di Svezia:

Per il Governo della Repubblica turca:

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: